

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 20 aprile 2021, ha approvato il seguente disegno di legge,  
d’iniziativa del Governo:*

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale,  
scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana  
e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La  
Paz il 3 marzo 2010

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 20 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, primo paragrafo, 3, 6, 10, 15 e 19 dell’Ac-

cordo di cui all’articolo 1, valutati in 179.180 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 188.300 euro annui a decorrere dall’anno 2023, e alle restanti spese di cui agli articoli 2, secondo paragrafo, 5, 8, 9, 13, 14 e 16, pari a 78.840 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Clausole finanziarie)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE